



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 28558/15 R.G.N.R.
N. 14428/16 R.G.G.I.P.

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

P r e m e s s o

che, nel procedimento a margine indicato, iscritto per il reato di cui agli artt.13 l.47/1948, 595 c.p., a carico di:

KYENGE Kashetu, nata a Kambove (Repubblica Democratica del Congo) il 28/08/1964, residente in Castelfranco Emilia (MO) in via dei Campi n. 52
difeso di fiducia dall'avv. Giannandrea Ronchi

persona offesa dal reato: Salvini Matteo, nato a Milano il 09/03/1973, domicilio ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso lo studio dell'avv. Claudia Eccher del foro di Trento, studio in Trento in via G. Grazioli n. 75.

- che, in seguito ad opposizione presentata dalla persona offesa dal reato è stata fissata l'udienza prevista dall'art.410 c.p.p.;

- che all'udienza camerale le parti presenti hanno formulato le rispettive conclusioni come da verbale in atti;

r i t e n u t o

che la richiesta di archiviazione debba essere accolta atteso che, già sulla scorta della documentazione versata in atti, appare evidente la non sostenibilità in giudizio dell'accusa.

Ed invero, l'attenta lettura degli articoli in relazione ai quali è stata presentata querela epr diffamazione dall'onorevole Salvini, pubblicati sui quotidiani *on line* Affari italiani ed Editoriale padano il 3 ,marzo 2015 vale a chiarire l'assenza di portata diffamatoria dei medesimi.

Nel primo articolo, infatti, la Kyenge si limitò a rimarcare la necessità di sanzioni per i partiti o gruppi politici che si facessero portavoce di discorsi a contenuto razzista, chiarendo espressamente che intendeva riferirsi non solo alla Lega Nord ma a tutti i partiti: si trattava, dunque, di affermazioni che, nel loro complesso, inerivano alla problematica dello stato di attuazione della legge Mancino. L'unico riferimento diretto ad un esponente della lega Nord concerneva l'onorevole



Calderoli in relazione alla nota vicenda delle affermazioni offensive da quest'ultimo direttamente indirizzate alla Kyenge per la quale si è separatamente proceduto.

Quanto al secondo articolo, pubblicato su Editoriale padano l'affermazione dell'indagata, ivi riportata, che la Lega Nord fosse un "partito razzista" era spiegata dalla stessa Kyenge per l'assenza di sanzioni del partito verso i suoi esponenti che facevano dichiarazioni razziste, difendendoli anzi nelle aule giudiziarie: ancora una volta il riferimento, implicito, è alla vicenda Calderoli in relazione alla quale la Kyenge ha attivato plurime iniziative, facendosi portatrice di una battaglia, politica, per l'affermazione dei principi di non discriminazione razziale anche in ambito istituzionale. Da ciò discende il pieno rispetto dei limiti della critica politica in quanto le forti espressioni utilizzate, lungi dall'essere generiche e risolversi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili, erano collegabili allo specifico episodio richiamato, secondo quanto direttamente esplicitato dalla medesima autrice delle affermazioni.

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte risulta di tutta evidenza che i due articoli, isolatamente e complessivamente considerati, rientravano pienamente nell'esercizio del diritto di critica politica, in quanto le affermazioni della Kyenge oggetto di censura da parte dell'odierno opponente (fra cui rientrano anche i riferimenti ad Alba Dorata e Forza Nuova) inerivano ad un più complesso discorso dell'indagata, nella sua veste di europarlamentare, relativo alla necessità di monitorare le modalità di attuazione della legge Mancino

che gli argomenti indicati dall'opponente non appaiono in grado di sovvertire la prognosi di non sostenibilità dell'accusa in giudizio (né gli ulteriori mezzi istruttori sollecitati permettono di giungere a diversa valutazione);

che, pertanto, l'opposizione non può essere accolta e, per l'effetto, deve essere disposta l'archiviazione degli atti del procedimento;

P.Q.M.

visto l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,

o r d i n a

l'archiviazione del procedimento;

d i s p o n e

l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

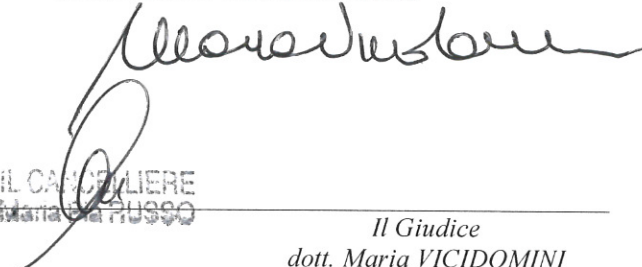
M a n d a

alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 128 c.p.p..

Così deciso in Milano il 21 dicembre 2016



IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Maria VICIDOMINI


Il Giudice
dott. Maria VICIDOMINI